



COMUNE DI BIENNO Provincia di Brescia

Verbale n. 23_2021 del 01/12/2021

Oggetto: Parere al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2022-2024

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Bienno (BS), dott. Giuseppe Dell'Erba (nominato con D.C.C. n. 57 del 21/12/2019 per il triennio 2020/2022), rilascia su richiesta dell'Ente il seguente parere sulla deliberazione relativa all' "Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024", ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- ai sensi delle disposizioni vigenti (in particolare l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 39 della Legge n. 449/1997), gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e che la programmazione deve essere improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo da parte della Giunta Comunale, quale atto di programmazione dinamica, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere con cadenza annuale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance (compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio oltreché alla revisione delle dotazioni organiche), alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Tenuto conto che:

- il limite della spesa del personale è fissato dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della Legge n. 296/2006, dall'anno 2014, nel valore medio del triennio 2011/2013 di tale spesa:
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle Amministrazione Pubbliche" sono state adottate con D.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica in data 08/05/2018;
- tale parametro deve essere ora coordinato con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. il quale ha introdotto una modifica sostanziale alla disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

 per l'attuazione di tale ultima disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020 (Decreto attuativo), pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure (individuando i c.d. valori soglia) per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) relativa all' "Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024";

Preso atto che l'ente:

- dopo apposita ricognizione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 30/11/2021, non ha rilevato per l'anno 2022 - in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini - situazioni di soprannumero o eccedenze di personale dipendente;
- intende, per quanto riguarda il triennio 2022/2024, programmare l'assunzione di nuovo personale dipendente a tempo indeterminato, da effettuarsi (secondo le procedure ordinarie di reclutamento) nel rispetto dei vigenti vincoli e della vigente normativa in materia, come segue:
 - anno 2022: assunzione di una unità di personale cat C per Ufficio di Polizia Locale (agente di polizia locale) a tempo pieno, in sostituzione del dipendente cat C cessato in data 02/11/2020;
 - o anno 2023: nessuna assunzione a tempo indeterminato;
 - o anno 2024: nessuna assunzione a tempo indeterminato;
- procederà ad effettuare, per quanto detto, una spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, per le nuove assunzioni a indeterminato (escluso il turn-over), calcolata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 17/03/2020 - pari ad € 33.257,63, per assunzione n. 1 unità personale tempo pieno cat. C (agente di polizia locale) anno 2022;

Rilevato che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 è pari ad € 671.057,25 (media triennio 2011/2013);
- la spesa riferita alla dotazione organica dell'Ente per il triennio 2022-2024 rispetta il limite di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per gli anni 2022-2024, non supera l'incremento massimo annuale consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5, comma 1, Decreto attuativo 17/03/2020), nonché il valore soglia massimo di riferimento ("valore soglia più basso") indicato nella Tabella 1 (art. 4, comma 1, Decreto attuativo 17/03/2020);
- in ogni caso, la spesa annua del personale derivante dalla programmazione delle assunzioni non supera la spesa massima potenziale calcolata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. (€ 671.057,25), tenendo conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto attuativo, la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5, su base annua, da ricalcolare a consuntivo in base all'effettiva decorrenza delle nuove assunzioni previste, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i..;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020 (Decreto attuativo);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Verificati:

- il rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di spese per il personale;
- il rispetto del vincolo di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- la non sussistenza di condizioni strutturalmente deficitarie;
- il permanere degli equilibri di bilancio;

ESPRIME

per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE sulla deliberazione, avente ad oggetto: "Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024".

Flero (BS), 01/12/2021

IL REVISORE DEI CONTI Dott. Giuseppe Dell'Erba (*)

^(*) Documento informatico firmato digitalmente (con modalità PAdES-BES) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

